

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 674

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SGARLATA, PITZALIS, CERVONE, ALESSI, AMADEO, ANSELMI TINA, BELCI, BIANCHI GERARDO, BOVA, BUFFONE, CAIAZZA, CANESTRARI, COCCO MARIA, DALL'ARMELLINA, DARIDA, DEGAN, DE LEONARDIS, DE PONTI, DI GIANNANTONIO, DI LEO, DRAGO, FELICI, GIRARDIN, GUNNELLA, LAFORGIA, LA LOGGIA, LETTIERI, LIMA, MARTINI MARIA ELETTA, MATTARELLI, MERENDA, MIOTTI CARLI AMALIA, RAUSA, REALE GIUSEPPE, RUFFINI, SCARDAVILLA, SPADOLA, SQUICCIARINI, TAMBRONI ARMAROLI, URSO

Presentata il 14 novembre 1968

Istituzione dell'educazione civica e stradale a cattedra autonoma nella scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone al vostro esame e al vostro giudizio scaturisce da una viva esigenza sorta in questi anni dopo che, con lodevole iniziativa, è stato disposto l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole medie e negli altri corsi di studio.

Come è stato sostenuto allorché si è inserita tale nuova disciplina: « L'educazione civica si propone di soddisfare l'esigenza che tra scuola e vita si creino rapporti di mutua collaborazione », però il nobile intento del legislatore, al lume della esperienza acquisita nella pratica attuazione di tale innovazione, è rimasto fugato e solo in parte realizzato.

Infatti, attribuendo l'insegnamento della materia allo stesso insegnante delle materie letterarie, si è declassata la disciplina al ruolo di mera appendice di studio. Senza dire che essendo la materia basata su nozioni di diritto costituzionale, su qualche cenno di diritto civile, su cenni di diritto amministra-

tivo e su qualche traccia di legislazione sociale essa è stata snaturata in partenza, affidandola a docenti non sempre idonei e particolarmente preparati in discipline che nulla hanno di comune con quelle anzi citate.

Ne è quindi derivata una situazione poco chiara e, nella maggior parte dei casi, l'insegnamento dell'educazione civica è rimasto sulla carta e non è stato mai portato sulla cattedra.

Considerando poi che la legislazione attuale, permette ai giovani che abbiano compiuto il 14° anno di età di guidare motocicli con cilindrata inferiore ai 50 c.c. senza che i medesimi vengano sottoposti ad un preventivo esame che accerti la loro conoscenza del codice stradale, e che comunque al giorno d'oggi lo Stato deve sentire il dovere di formare nei giovani una vera e propria coscienza stradale appare necessario che alla educazione civica venga abbinato l'insegnamento dell'educazione stradale.

Ne deriva la necessità di istituire una cattedra autonoma da affidare a docenti di discipline giuridiche ed economiche; gli unici che per il titolo di studio posseduto e per il corso di studi universitari compiuti, sono in grado di rendere la materia viva, attuale ed impartirla agli allievi con particolare vocazione e preparazione.

La difficoltà del carico di ore settimanali può essere tranquillamente superata sottraendo una o due ore ad altre discipline che hanno largo numero di ore settimanali.

In proposito all'articolo 2 della proposta di legge è fatta delega al Ministro della pubblica istruzione di apportare le modifiche al programma vigente.

È evidente che con successivo provvedimento legislativo dovrà essere conseguentemente modificato il piano di studi delle scuole secondarie ove appunto una particolareggiata cultura economica e giuridica si rende necessaria per conferire agli studenti un maggior grado di maturità e di preparazione ai fatti della vita che nella maggior parte dei casi acquistano rilevanza giuridica o interesse pubblico (alché non comprenderne il significato sotto l'uno o l'altro aspetto potrebbe rappresentare grave lacuna per la scuola.

Con questi intendimenti, si sottopone ai colleghi l'odierna proposta, fiduciosi nell'accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è sostituito dal seguente:

« Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione, italiano, storia e geografia, educazione civica e stradale, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione fisica ».

ART. 2.

In virtù della costituzione in materia autonoma dell'insegnamento dell'educazione civica e stradale il cui insegnamento viene attribuito agli abilitati di cui alla classe di abilitazione per l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche G. IV, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, si farà luogo alla modifica del programma vigente e degli orari di insegnamento, sempre nei limiti del carico massimo delle ore 26 settimanali.

ART. 3.

Tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente legge si considerano abrogate.